



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 399del 02/10/2019

Oggetto: Federazione Italiana Vela: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:☐☐☐☐**Conoscenza:**☐☐☐☐**Consegnata il:** _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

*92**a*



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

399

Riunione del

02/10/2019

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 e n. 1616 del 26 ottobre 2018 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 10 settembre 2019 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 3 marzo 2019 e successivamente emendato dal Presidente Federale con delibera n. 39 del 28 agosto del 2019 conformemente ai rilievi del C.O.N.I., giusta delega conferita allo stesso dalla Assemblea medesima;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto della Federazione Italiana Vela, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 3 marzo 2019 ed emendato dal presidente Federale con delibera n. 39 del 28 agosto 2019 conformemente ai rilievi del C.O.N.I..

Il testo dello Statuto in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante, e dovrà essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale nella prima riunione utile.

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio
Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

FM



Allegato n.1.....
Deliberazione n.399.....
Riunione del:02/10/2019.....

C.O.N.
STATUTI E REGOLAMENTI
13 SET. 2019
000202

Il Segretario Generale

Genova, 10 Settembre 2019

Egregio dott. Carlo Mornati
Segretario Generale CONI

Con riferimento alla Sua cortese nota (prot.0185) del 6 Agosto u.s., con la quale si segnalavano gli emendamenti da apportare al testo statuario di questa Federazione approvato in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 3 Marzo 2019, a tale finalità convocata, si segnala che con deliberazione del Presidente (allegata) si è proceduto agli adempimenti richiesti.

Si inoltra, quindi, il nuovo testo statuario di questa Federazione ricettore degli emendamenti richiesti agli artt: 10 comma 5; 11 comma 3; 24, comma 1; 29, comma 4 lett.d; 31, comma 3; 33bis, comma 2 lett.a,b; 33 quater, comma 1; 44, comma 4; 56, comma 7; 57, comma 3; 62, comma e 69 bis.

L'occasione è gradita per ringraziare della collaborazione, ed in attesa dell'approvazione della Giunta, porgere cordiali saluti

Gianni Storti
Gianni Storti

P.S.: allegati

- Vs nota del 6 Agosto 2019 prot. 000185
- Delibera Presidente (copia conforme)
- Testo Statuario FIV
- Verbale Assemblea Federale


Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

[Signature]



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

ENTE:CONI ENTE

DATA PROTOCOLLO : 13/09/19 13.36

NUMERO PROTOCOLLO : CE130919133626941PE


MITTENTE : Segreteria Generale

DESTINATARIO :

segretariogenerale@coni.it

DESTINATARI CC :

FILE : FIV.pdf



CE130919133626941PE



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 27 SET 2019

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Vela: approvazione ai fini sportivi dello Statuto ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Italiana Vela, con nota del 10 settembre 2019 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 3 marzo 2019 e successivamente emendato dal Presidente Federale con delibera n. 39 del 28 agosto 2019, conformemente ai rilievi del C.O.N.I., giusta delega conferita allo stesso dall'Assemblea medesima.

Il testo dello Statuto in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica dell'Assemblea Nazionale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al C.O.N.I..

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del C.O.N.I., in base all'annuale contratto di servizi tra C.O.N.I. e Sport e salute S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di Sport e salute S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1 – Costituzione

1 - La Federazione Italiana Vela, di seguito FIV, fondata a Genova in data 13 aprile 1927 con la denominazione di Reale Federazione Italiana Vela, è costituita dalle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, dagli altri enti e organismi sportivi, ivi compresi i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI e/o il CIP, tutti di seguito denominati Affiliati, che senza fini di lucro svolgono e praticano in Italia l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela e che abbiano ottenuto l'affiliazione ad essa, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti emanati o adottati dalla Federazione.

2 - La FIV è retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di democrazia interna e sul principio di libera partecipazione all'attività velica e sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

3 - La FIV, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e dal CIP, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI e, per la sola attività paralimpica, del CIP; è associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, ed è l'unico organismo riconosciuto dal CONI per disciplinare l'attività della vela e dal CIP per disciplinare l'attività della vela paralimpica in Italia.

4 - La FIV è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 2 -Scopi ed attività

1 - La FIV ha lo scopo di promuovere, propagandare, organizzare e disciplinare l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela in tutte le sue forme, compresa l'attività windsurfing, kitesurfing e paralimpica. Le discipline velico-sportive praticate sono quelle dello Sport della Vela, definite ufficialmente e riconosciute da World Sailing .

2 - La FIV non persegue fini di lucro ed è disciplinata dal D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, emanati dal CONI nonché i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche, emanati dal CIP, in quanto compatibili, unicamente per le attività svolte e per le finalità perseguite di stretto interesse paralimpico. È altresì obbligata a reinvestire nelle attività istituzionali eventuali utili o avanzi di gestione, con divieto di qualsiasi forma di distribuzione anche indiretta; in caso di scioglimento dovrà devolvere il proprio patrimonio al CONI, che rappresenta l'Ente di riferimento istituzionale per la pratica sportiva.

3 - Essa è l'Autorità nazionale per lo Sport della Vela; è affiliata a World Sailing della quale riconosce, accetta e applica lo Statuto e i regolamenti in quanto in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI; è dalla stessa ufficialmente riconosciuta quale unica rappresentante per l'Italia in campo nazionale e internazionale per lo svolgimento dell'attività velica. È altresì affiliata all'EUROSAF - European Sailing Federation - quale unica ufficiale rappresentante per l'Italia. È, altresì, riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Ente di riferimento per lo sviluppo della cultura nautica (art. 52 D. Lgs. n. 171/2005) e Centro di istruzione per la nautica (art. 1 D.M. 25.2.2009).

4 - La FIV recepisce le direttive emanate dal CIO, dal CONI, dal CIP e dalle organizzazioni internazionali alle quali è affiliata.

5 - Sono di esclusiva competenza della FIV l'attività velica dilettantistica e quella professionistica, nonché la formazione e l'abilitazione dei Tecnici, degli Stazzatori, degli Ufficiali di Regata e degli Organizzatori delle manifestazioni veliche. L'attività dilettantistica è disciplinata dalla FIV seguendo i principi della Carta Olimpica; l'attività professionistica, nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, sarà introdotta, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale del CONI, in presenza di una notevole rilevanza economica, ove tale attività venga ammessa e disciplinata da apposita regolamentazione di World Sailing, adottata dalla FIV ed approvata dal CONI.

6 - La FIV svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, di World Sailing, del CONI e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI e del CIP.

7 - La FIV svolge la sua attività sportiva nel rispetto della tutela della salute dei propri tesserati e applicando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI.

7 bis - Si applica altresì il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI cui si rinvia.

8 - La FIV, nell'ambito dei propri fini istituzionali, svolge altresì, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei propri tesserati e, tra le altre, le seguenti attività:

- gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento nell'attività velica, nel diporto nautico e nelle attività connesse;
- orientamento, formazione, qualificazione e aggiornamento nelle attività veliche dei docenti di ogni ordine e grado e dei formatori, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali;
- promozione, gestione e costruzione d'impianti e attrezzature velico-sportive;
- informazione ed editoria in tutte le forme tecniche con esclusione della stampa di quotidiani;
- promozione della ricerca nell'ambito delle scienze motorie applicate alle attività veliche per le persone diversamente abili;

- promozione, conservazione e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita; difesa delle risorse naturali dall'inquinamento tramite iniziative culturali e ambientali, direttamente e tramite i propri Affiliati ai sensi della legge 349 del 08 luglio 1986 e successive modificazioni.

Art. 3 -Durata e Sede

- 1 - La durata della FIV è illimitata.
- 2 - La sede legale della FIV è in Genova.

TITOLO II – SOGGETTI

CAPO I – Soggetti Federali

Art. 4 - Soggetti della FIV

- A) Sono soggetti della FIV:
 - 1) gli Affiliati
 - 2) i Tesserati
 - 3) gli Enti Aggregati
- B) Gli Affiliati sono:
 - 1) le Società Sportive
 - 2) le Associazioni Sportive
 - 3) gli Enti affiliati di diritto
- C) I Tesserati sono:
 - 1) i praticanti l'attività velica sportiva a tutti i livelli
 - 2) i Dirigenti federali
 - 3) i Dirigenti sociali
 - 4) gli Ufficiali di Regata (giudici, arbitri, stazzatori)
 - 5) i Tecnici
 - 6) gli Organizzatori delle manifestazioni veliche e comunque tutti i soggetti indicati all'Art.9
- D) Gli Enti Aggregati sono:
 - 1) le Associazioni di Classe
 - 2) le Scuole di Vela Autorizzate (SVA)
 - 3) gli altri Enti e Associazioni riconosciuti dal Consiglio Federale

CAPO II - Affiliati e Tesserati

Art. 5 – Affiliati

1 - Sono "Affiliati" le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede sportiva o base nautica nel territorio della Repubblica Italiana, che praticano attività velica senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione, conformi al Regolamento allo Statuto, sono state accolte dal Consiglio Federale. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e Associazioni Sportive avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale della FIV.

2 - Per il loro riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI gli Statuti degli Affiliati, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIV. In particolare gli statuti devono prevedere l'assenza di scopo di lucro e il divieto di

distribuire durante la vita dell'Affiliato, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, nonché, per le società di capitali, l'obbligo del totale reinvestimento degli utili nell'attività sportiva.

I Gruppi Sportivi Militari, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, nonché gli Istituti Scolastici, pubblici e paritari, di ogni ordine e grado, compresi i Centri Sportivi Universitari, possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti anche in deroga al presente Statuto. Gli statuti dovranno essere ispirati all'esercizio con lealtà sportiva dell'attività sociale e al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dell'attività velica e in particolare dello Sport della Vela. Dovranno inoltre essere salvaguardati i diritti dei tesserati, aventi diritto di voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee Federali e negli organismi direttivi.

3 - Per poter essere affiliata una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, oltre ai requisiti previsti dall'art. 90 comma 18 lett. e) della legge 289/2002 come modificato con legge 128/2004, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- possedere idonee attrezzature societarie e in particolare: idonea sede sociale e base nautica;
- per le associazioni sportive dilettantistiche avere un numero di associati non inferiore a venti (requisito non richiesto per le società sportive dilettantistiche);
- possedere mezzi nautici di proprietà diretta o di Soci tali da consentire lo svolgimento di attività velica sportiva e/o agonistica, didattica, diportistica e amatoriale.

4 - Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto dovrà essere depositato presso la Segreteria Federale, unitamente alla documentazione necessaria a testimoniare il possesso dei requisiti richiesti. Lo Statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ovvero, per delega della stessa, dal Consiglio Federale. Ogni eventuale variazione dello Statuto dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'organo che lo ha approvato.

5 - Il Consiglio Federale, per approvare lo Statuto degli Affiliati, accerta il rispetto dei requisiti e ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto della FIV e ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale. In caso di difformità il Consiglio Federale lo rinvia alla Società o Associazione Sportiva entro il termine di 90 giorni dal deposito presso la Segreteria Federale indicando le modifiche da apportare e formulando eventuali suggerimenti. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intenderà approvato. Entro uguale termine la Società o Associazione Sportiva interessata dovrà far pervenire alla Segreteria Federale lo Statuto modificato come richiesto; in difetto lo Statuto si intenderà definitivamente respinto.

6 - Sono equiparati agli Affiliati e hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale, in quanto praticano attività velica nello spirito e secondo i principi dell'art. 6 e perseguono scopi in armonia con quelli propri della FIV, la "Lega Navale Italiana - Presidenza Nazionale", lo "Sport Velico Marina Militare", i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI e con la FIV, nonché l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

7 - La FIV, pur interessandosi all'attività velica degli Affiliati, non interviene nelle questioni di ordine interno degli stessi.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Affiliati

1 - Gli Affiliati:

- a) promuovono e propagandano l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela, utilizzando i loghi, marchi e insegne istituzionali della Federazione con le modalità ed i limiti stabiliti dal Consiglio Federale;

- b) hanno diritto di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) hanno diritto di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIV, dal CONI e dal CIP;
- d) sono tenuti ad osservare e far osservare ai propri tesserati FIV lo Statuto e i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dai suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;
- e) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
- f) partecipano all'attività velica nazionale e internazionale nel rispetto delle norme federali;
- g) sono tenuti a mettere a disposizione della FIV gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali e federali;
- h) organizzano manifestazioni veliche secondo le norme federali;
- i) sono tenuti a garantire ai propri tesserati la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, per la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, all'attività sportiva federale;
- l) accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Art. 7 - Rinnovo dell'affiliazione e cessazione di appartenenza alla FIV

1 - Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione a norma del vigente Regolamento allo Statuto.

2 - Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIV:

- a) per recesso o scioglimento;
- b) per non aver svolto per almeno un anno attività velica federale accertata dal Consiglio Federale;
- c) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- d) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per la perdita dei requisiti richiesti;
- e) per mancato tesseramento degli organi direttivi;
- f) per revoca dell'affiliazione determinata da gravi infrazioni accertate dagli Organi di Giustizia Federale.

3 - Gli Affiliati uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione, quanto verso altri Affiliati e loro soci. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

Art. 8 - Controversie in materia di Affiliazione e rinnovo dell'Affiliazione.

1 - Avverso la delibera motivata del Consiglio Federale di diniego dell'affiliazione o del suo rinnovo o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI. Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notifica della decisione. La Giunta Nazionale del CONI si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 9 - Tesserati

1 - Sono tenuti a tesserarsi presso la FIV tramite un Affiliato tutti coloro che svolgono attività velica sportiva, nonché:

- i componenti l'Organo Direttivo o Amministrativo degli Affiliati;
- i componenti degli Organi Direttivi Federali centrali e periferici, e degli altri Organismi Federali, con esclusione degli Organi di Giustizia, della Commissione

- Federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Segreteria Federale;
- i Tecnici, gli Stazzatori, gli Ufficiali di Regata, i Segretari e i Presidenti delle Associazioni di Classe riconosciute e gli organizzatori delle manifestazioni veliche gestite dagli Affiliati direttamente o indirettamente.

Art. 10 -Diritti e doveri dei Tesserati

- 1 - I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale, di concorrere alle cariche federali in presenza dei requisiti richiesti e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalle norme federali.
- 2 - I Tesserati devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla Federazione, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva e il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
- 3 - È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
- 4 - Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
- 5 - Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIV e della Federazione Internazionale di riferimento (World Sailing).
- 6 - La FIV riconosce il congedo per maternità alle atlete federali come previsto dall'art. 14 dei Principi CONI fino al compimento del terzo mese dopo il parto.
- 7 - I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Art. 11 - Tesseramento, vincolo durata e cessazione

- 1 - Il tesseramento è valido per l'anno sportivo. Terminato l'anno sportivo, finché non avrà rinnovato il tesseramento, il tesserato non potrà partecipare all'attività federale, salvo quanto eventualmente previsto in deroga dalle Normative FIV, né concorrere alle cariche federali pur in presenza degli altri requisiti richiesti, né fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalle norme federali, ferma restando la sua punibilità ai sensi dell'ordinamento sportivo.
- 2 - Il tesseramento cessa per mancato rinnovo, per recesso, per radiazione comminata dagli Organi Federali di Giustizia o per la perdita dei requisiti richiesti per la concessione.
- 3 - Il tesserato che svolge attività sportivo-agonistica è vincolato per un quadriennio con l'Affiliato che gli ha rilasciato la tessera.
- 4 - I casi di risoluzione del vincolo nel periodo di validità sono stabiliti dal Regolamento allo Statuto.

Art. 11 bis - Procedure di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione

- 1 - Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate

dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.

2 - I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

1 - Gli Affiliati, gli Enti Aggregati e i singoli Tesserati che tengono un comportamento contrario all'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale accertato dagli Organi di Giustizia della Federazione, sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale e dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

CAPO III - Enti Aggregati

Art. 13 - Associazioni di Classe e altri Enti riconosciuti

1 - La FIV può concedere formale riconoscimento alle Associazioni nazionali delle Classi veliche riconosciute, alle Scuole di Vela Autorizzate (SVA), nonché ad altre Associazioni ed Enti senza fini di lucro, tutti di seguito denominati Enti Aggregati, che abbiano scopi sportivi, tecnici, sociali o culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della Federazione.

2 - Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla FIV, nonché i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e il Codice della Giustizia Sportiva.

3 - Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare con provvedimento motivato il riconoscimento concesso.

4 - Le modalità, le norme per il riconoscimento, gli obblighi, i fini e le attività degli Enti Aggregati sono definiti nel Regolamento allo Statuto.

5 - Agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali nazionali e periferiche.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - Organizzazione Federale

Art. 14 - Organizzazione della FIV

1 - L'organizzazione federale è composta da:

A) ORGANI CENTRALI

- 1) l'Assemblea Nazionale
- 2) il Presidente della Federazione
- 3) il Consiglio Federale
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) la Commissione Federale di Garanzia
- 6) l'Ufficio del Procuratore Federale

B) ORGANI PERIFERICI

- 1) l'Assemblea di Zona
- 2) il Presidente di Zona

- 3) il Comitato di Zona
- 4) il Delegato Zonale
- 5) i Revisori dei Conti Zonali

C) ORGANI DI GIUSTIZIA

- 1) il Giudice Sportivo Nazionale
- 2) il Tribunale Federale
- 3) la Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello

D) ORGANISMI ONORARI

- 1) il Presidente Onorario
- 2) il Comitato d'Onore

E) ALTRI ORGANISMI FEDERALI

- 1) la Conferenza Territoriale
- 2) l'Area Amministrazione, l'Area Sportiva e le Commissioni Permanenti Consultive
- 3) la Giuria d'Appello
- 4) gli altri organismi tecnico-sportivi istituiti dal Consiglio Federale

F) la Segreteria Federale

CAPO II - Organi Federali

Sezione I - Organi Centrali

Art. 15 - Assemblea Nazionale

1 - L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria. Può essere tenuta in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un'ora.

2 - L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione con avviso inviato agli aventi diritto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno stabilito per la riunione. La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea.

3 - In caso di Assemblea elettiva e di Assemblea Straordinaria per l'approvazione di modifiche allo Statuto la convocazione è inviata agli aventi diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'Assemblea. La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

4 - La Segreteria Federale comunica ai Comitati di Zona e agli Affiliati la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale con preavviso non inferiore a 100 (cento) giorni.

16 - Assemblea Nazionale Ordinaria

1 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si tiene dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo. Tuttavia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Nazionale elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la chiusura dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge con votazioni separate e successive:

- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio Federale, composto, salvo quanto disposto dall'art. 26, da sette consiglieri eletti tra i candidati proposti dalle Zone in rappresentanza degli Affiliati, nonché due consiglieri in rappresentanza degli Atleti e un consigliere in rappresentanza dei Tecnici.
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su proposta del Consiglio Federale nomina i Presidenti Onorari e i componenti il Comitato d'Onore.

3 - Provvede, altresì:

- all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo presentati dal nuovo organo di amministrazione federale eletto nell'Assemblea elettiva;
- alla verifica dei bilanci programmatici presentati dal Consiglio Federale in scadenza del mandato.

Art. 17 - Assemblea Nazionale Straordinaria

1 - L'Assemblea è convocata obbligatoriamente in sessione straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale o dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto, o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni, in attività presso gli Affiliati, aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.

2 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria è obbligatoriamente convocata a norma dell'art. 28, comma 2, per votare il bilancio d'esercizio, ove il Collegio dei Revisori dei Conti Federale abbia espresso parere negativo sullo stesso, oppure nel caso in cui la Giunta Nazionale del CONI non lo abbia approvato.

A tale assemblea partecipano soltanto i rappresentanti degli Affiliati.

Può essere convocata altresì ad iniziativa del Presidente Federale.

3 - I compiti spettanti all'Assemblea convocata in sessione Straordinaria sono altresì:

- a) l'esame per l'eventuale approvazione delle modifiche statutarie;
- b) l'integrazione o il rinnovo degli organi Federali centrali nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
- c) la deliberazione in merito allo scioglimento della Federazione.

4 - È competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

5 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

6 - Nei casi previsti all'art. 29, comma 4, l'Assemblea Straordinaria elettiva deve tenersi nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dall'evento che ha determinato la decadenza; il termine di preavviso di cui all'art. 15, comma 4 nonché i termini di convocazione e di pubblicazione delle candidature di cui all'art. 35, comma 3, secondo periodo, sono ridotti di 15 (quindici) giorni.

Art. 18 - Validità delle Assemblee

1 - Le Assemblee Nazionali Straordinarie non elettive sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2 - Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie elettive e le Assemblee Straordinarie per la modifica dello statuto, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza del 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto al voto.

3 - Il Consiglio Federale nomina la Commissione verifica poteri scegliendone i componenti al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche Federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. La commissione è composta da un presidente, da almeno due componenti effettivi e due supplenti e da un segretario, che non ha diritto di voto. Per l'Assemblea elettiva Nazionale il presidente della Commissione verifica poteri è nominato d'intesa con il CONI. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni. Analogamente è nominata dal Comitato di Zona ed è composta la commissione verifica poteri per le Assemblee Zonali; alle sostituzioni in seno alla stessa provvede il Comitato di Zona.

3 bis - Nell'Assemblea Nazionale elettiva, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

4 - L'Assemblea elegge la Commissione di Scrutinio, composta da cinque componenti di cui uno con funzione di Presidente, scegliendone i componenti al di fuori del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche federali elettive. Analoga Commissione di Scrutinio è prevista anche per le Assemblee di Zona.

5 - Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale FIV o altra persona nominata dall'Assemblea.

Art. 19 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali Diritto di Voto e ricorsi

1 - Alle Assemblee Nazionali gli Affiliati partecipano per il tramite del relativo Presidente o diverso legale rappresentante. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 6.

2 - Alle Assemblee Nazionali, ad esclusione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Art. 17, comma 2 partecipano, inoltre, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle Assemblee di Zona a norma dell'art. 36.

3 - La morosità derivata dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali.

4 - È comunque preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti condannato a provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione, in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia Federale.

5 - Alle Assemblee possono intervenire gli Affiliati privi di diritto di voto, nonché i componenti di tutti gli Organi e Organismi Federali e i candidati alle cariche elettive.

6 - Ciascun rappresentante di un Affiliato può essere portatore di deleghe conferitegli da Presidenti di altri Affiliati nel numero di:

- una, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Affiliati con diritto di voto;
- due, fino a 400 Affiliati con diritto di voto;
- tre, fino a 800 Affiliati con diritto di voto;

- quattro, fino a 1500 Affiliati con diritto di voto;
- cinque oltre 1500 Affiliati con diritto di voto.

7 - Il Presidente di un Affiliato senza diritto di voto non può conferire delega al rappresentante di altro Affiliato. Il rappresentante di un Affiliato non avente diritto di voto non può essere portatore di delega di altro Affiliato avente diritto di voto.

8 - La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

9 - I Delegati degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di delega. In caso di impedimento è ammessa la partecipazione del primo dei non eletti di ciascuna categoria.

10 - Ai rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultano tesserati.

11 - Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né direttamente, né per delega, e partecipano senza diritto di voto.

12 - Hanno diritto di voto in tutte le Assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie, e in quelle di Zona, i rappresentanti degli Affiliati che risultino iscritti al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI a condizione che alla data fissata per l'inizio dell'Assemblea abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, riconosciuta dalla Federazione medesima che includa almeno due dei seguenti requisiti:

- a) attivazione della Scuola Vela con almeno 25 partecipanti tesserati FIV;
 - b) adesione a progetti di formazione sportiva promozionale o giovanile (Vela Scuola con il MIUR);
 - c) organizzazione di almeno tre regate veliche di qualsiasi livello iscritte a calendario FIV o, alternativamente, organizzazione di una regata o di un campionato di livello almeno nazionale;
 - d) almeno tre partecipazioni con propri tesserati ordinari (juniores e/o seniores) a regate di livello nazionale o superiore del calendario FIV delle classi da questa riconosciute;
 - e) partecipazione all'attività Paralimpica;
- nonché a condizione che nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

13 - Hanno diritto di voto in tutte le Assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie, con esclusione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Art. 17, comma 2:

- i Delegati degli Atleti italiani, maggiorenni e in attività, eletti nelle Assemblee zonali di categoria a norma dell'art. 36;
- i Delegati dei Tecnici, eletti nelle Assemblee zonali di categoria a norma dell'art. 36, inseriti negli Albi Ufficiali Federali, maggiorenni e in attività, certificata dalla FIV e/o da un Affiliato.

14 - La Segreteria Federale deve accertare in via definitiva il numero degli Affiliati aventi diritto al voto, ai fini della partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché calcolare il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto autorizzati a partecipare alle Assemblee, in modo che i rappresentanti degli Affiliati costituiscano il 70% (settanta per cento) dei voti complessivi, i Delegati degli Atleti il

20% (venti per cento) e quelli dei Tecnici il 10% (dieci per cento). Detta ripartizione avrà luogo su base Zonale. Ogni rappresentante di Affiliato e ogni Delegato di Atleti e Tecnici avrà diritto ad un voto.

Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione la Segreteria Federale deve pubblicare sulla homepage del sito internet federale l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto e il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto autorizzati a partecipare all'Assemblea.

15 - Avverso l'elenco degli aventi diritto di voto è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 20 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale - Ricorsi

1 - L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2 - L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:

- per voto segreto;
- per appello nominale;
- per alzata di mano e controprova;
- per acclamazione
- utilizzando un sistema elettronico o telematico.

2 bis - Nella Assemblea Nazionale elettiva il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

3 - Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche Federali e per argomenti a carattere personale. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi. È facoltà del Presidente dell'Assemblea richiedere il voto per appello nominale.

4 - Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto.

5 - È ammesso il voto per referendum solo su questioni di carattere organizzativo interno della FIV.

6 - Avverso la validità dell'assemblea è ammesso ricorso al Tribunale Federale.

Art. 21 - Modifiche allo Statuto

1 - Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio Federale e dagli aventi diritto al voto.

2 - Le proposte formulate dagli aventi diritto al voto devono pervenire al Consiglio Federale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

3 - Il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4 - Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria costituita come previsto all'art. 18, comma 2 e con deliberazione favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

5 - Le modifiche dello Statuto diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi.

Art. 22 – Scioglimento della FIV

1 - Per lo scioglimento valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 23 – Elezione del Presidente Federale

1 - Per l'elezione alla carica di Presidente della Federazione può proporre la propria candidatura ogni tesserato, con la procedura stabilita dal successivo art. 60.

2 - Saranno presentati per la votazione nell'Assemblea Nazionale i candidati eletti in almeno tre Zone.

3 - Votano per l'elezione del Presidente i rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto e i Delegati degli Atleti e Tecnici eletti nelle assemblee Zonali.

4 - Viene proclamato Presidente della Federazione il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto uguale numero di voti; risulterà eletto chi ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di pluralità di candidature e mancato raggiungimento del quorum prescritto alla prima votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.

Art. 24 – Presidente della Federazione

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIV anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e della Assemblea Nazionale, del funzionamento e della gestione della Federazione.

1 bis - Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico - sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

2 - Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

3 - Ha facoltà di concedere la grazia, sentito il Consiglio Federale, nei casi in cui sia stata scontata almeno la metà della pena e a condizione che la sanzione non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia potrà essere concesso decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.



4 - Può assumere provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

5 - In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

6 - Nei casi previsti all'art. 29, comma 4, il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche vacanti. In caso di impedimento definitivo del Presidente, provvede il Vice Presidente.

7 - Il Presidente sottopone al Consiglio Federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

Art. 25 - Elezione del Consiglio Federale

1 - Per l'elezione del Consiglio Federale ogni Zona FIV, con la procedura stabilita all'art. 60, indica quali candidati:

- due tesserati, uno per genere, per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati;
- due tesserati, uno per genere, per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti;
- un tesserato per il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici.

Le candidature così indicate vanno a costituire tre liste uniche a livello nazionale, separate per categoria e in ordine alfabetico, da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

2 - Alla votazione dei candidati a Consigliere in rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici prendono parte con voto singolo rispettivamente il rappresentante di ogni Affiliato avente diritto di voto, gli Atleti e i Tecnici eletti nell'Assemblea di Zona. L'Assemblea procede alla votazione in esito alla quale vengono eletti, fermo quanto disposto dall'art. 26:

a) in rappresentanza degli Affiliati, sette Consiglieri in base ai seguenti criteri:

- i due candidati più votati tra i candidati appartenenti all'area Nord (Zone I, XII, XIII, XIV, XV);
- i due candidati più votati tra i candidati appartenenti all'area Centro (Zone II, IV, X, XI);
- i due candidati più votati tra i candidati appartenenti all'area Sud (Zone III, V, VI, VII, VIII, IX);
- il candidato Consigliere più votato tra tutti i candidati presenti nella lista, che non risulti già eletto tra i sei candidati eletti Consiglieri in rappresentanza delle tre Aree;

b) in rappresentanza degli Atleti i due candidati Consiglieri Atleti, uno per genere, più votati;

c) in rappresentanza dei Tecnici il candidato Consigliere Tecnico più votato.

Qualora il numero delle Zone comprese nelle tre Aree Nord, Centro e Sud dovesse mutare, verificandosi le condizioni previste dal presente Statuto per la costituzione di nuove Zone o per la soppressione di Zone esistenti, il numero dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati rimarrà invariato.

Qualora sia necessario, per rispettare quanto disposto dall'art. 26, comma 1 quater, al candidato Consigliere meno votato tra quelli che risultassero eletti, subentrerà il candidato più votato, di genere diverso, dei non eletti; se il candidato Consigliere così sostituito fosse stato eletto in rappresentanza di una delle tre Aree, gli subentrerà il candidato più votato, di genere diverso, dei non eletti appartenenti alla stessa Area.

3 - Per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati possono essere espresse non più di cinque preferenze. Per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e per il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici può essere espressa non più di una preferenza.

4 - Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra l'elezione nell'Assemblea di Zona e l'Assemblea Nazionale elettiva, la candidatura espressa da una Zona per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati venga meno ovvero sia dichiarata invalida, il Presidente della Corte Federale provvederà, almeno sette giorni prima dell'Assemblea Nazionale



elettiva, all'integrazione con il primo dei non eletti della Zona interessata, fermo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26 - Consiglio Federale

1 - Il Consiglio Federale è composto da dieci membri più il Presidente, di cui sette Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, due Consiglieri - uno per genere - in rappresentanza degli Atleti e un Consigliere in rappresentanza dei Tecnici, eletti con le modalità stabilite dal presente Statuto; nonché dagli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito della Federazione sportiva internazionale.

1 bis - Il numero dei componenti del Consiglio Federale è fissato in dodici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di duemila ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.

1 ter - Fermo il numero dei componenti, possono far parte quali membri di diritto del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste.

1 quater - Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

2 - Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto: i Presidenti Onorari, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Presidente della Conferenza Territoriale ed il rappresentante dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato dagli stessi congiuntamente designato con rotazione annuale. Possono, altresì, essere presenti, senza diritto di voto e su invito del Presidente Federale, il Medico Federale e i Presidenti delle Commissioni Consultive, che non ricoprono la carica di Consigliere e, in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

3 - Il Consiglio Federale, nella seduta successiva a quella di cui all'art. 27, comma 2, lettera c) che si deve tenere entro trenta giorni dall'avvenuta elezione, ovvero in caso di vacanza della carica, elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente e procede alla nomina di tutti gli organismi previsti dall'art. 28, comma 3, lett. l).

Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1 - Il Consiglio Federale è convocato e presieduto dal Presidente; deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

2 - Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi componenti;
- c) durante lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, una volta resi noti i risultati elettorali e senza necessità di convocazione specifica, per predisporre e approvare i Bilanci Programmatici di cui all'art. 16, comma 3, da sottoporre alla discussione e approvazione dell'Assemblea in corso.

3 - Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

4 - Il voto non è delegabile.



5 - Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale

1 - Il Consiglio Federale, avvalendosi della Conferenza Territoriale, delle Commissioni Permanenti Consultive e di quelle temporanee che ritenga di costituire, nonché della Segreteria Federale e delle diverse articolazioni della struttura federale che da quella dipendono, governa e coordina l'attività nazionale in armonia con l'indirizzo espresso dall'Assemblea Nazionale.

2 - Redige e approva, nei termini stabiliti dal CONI, il bilancio d'esercizio della FIV e lo sottopone alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti, o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, il bilancio dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Affiliati, convocata nei termini di cui all'art. 17.

3 - In particolare:

- a) realizza i fini istituzionali;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo rimettendolo alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
- d) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- e) emana le disposizioni di attuazione delle affiliazioni e del tesseramento;
- f) esercita il controllo sulle attività dei Comitati di Zona;
- g) provvede allo scioglimento dei Comitati di Zona per accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento, constatata impossibilità di funzionamento; in tali casi nomina un Commissario il quale è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, che deve tenersi nel termine perentorio di giorni novanta dalla delibera di scioglimento;
- h) emana i Regolamenti Federali e le eventuali modifiche; gli stessi diventeranno esecutivi solo dopo l'approvazione da parte del CONI se richiesta;
- i) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
- j) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
- k) provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
- l) nomina i Consiglieri Federali Referenti delle Aree dell'organizzazione federale, i Presidenti delle Commissioni permanenti consultive, i Presidenti e i componenti della Giuria d'Appello, degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia, i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, il Medico Federale e i componenti di tutti gli altri organismi; nomina, designa e revoca i rappresentanti della Federazione presso Enti e Istituzioni Nazionali e Internazionali operanti nell'ambito dell'attività Velica;
- m) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
- n) delibera sulle domande di affiliazione e relativi rinnovi, sulle controversie e i ricorsi in materia di tesseramento, sulla tutela sanitaria e assicurativa dei tesserati, sulla prevenzione e repressione del doping, nonché sulla formazione dei Tecnici ed Ufficiali di Regata;
- o) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e di tesseramento;
- p) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione agonistico-sportiva federale, anche attraverso nomina di Tecnici nazionali;
- q) indice l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
- r) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Zonali per l'elezione dei candidati alle cariche elettive centrali e dei componenti degli organi elettivi zonali;

- s) nomina i Delegati Zonali e dispone, in caso di accertate inadempienze, la loro decadenza dalla nomina;
- t) provvede alla nomina di procuratori "ad litem";
- u) conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale;
- v) può riconoscere autonomia amministrativa ai Comitati di Zona e ne nomina il Revisore dei Conti;
- w) approva le modalità di svolgimento dell'attività federale e i calendari;
- x) delibera altresì il riconoscimento delle Classi, delle relative Associazioni di Classe e degli altri Enti di cui all'art. 13;
- y) decide i ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione di voto, fermo quanto disposto dall'art. 19, comma 14;
- z) esamina e approva i programmi e le eventuali variazioni, le normative, i regolamenti e i piani di spesa formulati dalle Commissioni;
- aa) nomina, sulla base dei criteri approvati e delle segnalazioni della struttura di competenza, i componenti delle squadre nazionali di tutte le classi da inviare ai Campionati e alle Regate all'estero;
- bb) concede l'amnistia e l'indulto, a condizione che la sanzione non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping, come previsto dal Regolamento di Giustizia Federale;
- cc) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente statuto;
- dd) delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espletati le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché sull'interpretazione dello Statuto e delle altre norme federali e su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale

1 - Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono esser dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

2 - Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte alle une o agli altri.

3 - Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

4 - Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato:

- a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente;
- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi altro motivo: decadenza immediata del Consiglio Federale. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Vice Presidente;
- c) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale opera "in prorogatio" per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, unitamente al Vice Presidente. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente, o in caso di sua dichiarata impossibilità, dal Vice Presidente;
- d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni: decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata dal Presidente .

5 - La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Presidente, nonché delle Commissioni permanenti e temporanee, dei Delegati Zonali e dei Delegati di Zona negli Organi territoriali del CONI; restano in carica gli altri Organi e Organismi Federali indicati nell'art. 14.

Art. 30 - Integrazioni del Consiglio Federale

1 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti del Consiglio Federale eletti in rappresentanza degli Affiliati in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo:

A) - per la sostituzione di un Consigliere eletto in rappresentanza di una Area si procederà all'integrazione del Consiglio con la cooptazione del primo dei non eletti tra i candidati dell'Area di competenza, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto dell'Area stessa, fermo quanto disposto dall'art. 26;

A1) - ove ciò non si verifichi, si procederà alla relativa elezione nella prima utile Assemblea Nazionale; a tal fine le Zone dell'Area interessata non rappresentate nel Consiglio Federale indicano un nuovo candidato eletto tra i propri tesserati. L'elezione segue la procedura stabilita all'art. 25. Qualora sia necessario per rispettare il disposto dell'art. 26, il candidato dovrà essere del medesimo genere del candidato da sostituire;

B) - per la sostituzione del Consigliere eletto senza riferimento alle tre Aree territoriali (settimo Consigliere in rappresentanza degli Affiliati) sarà cooptato il primo dei non eletti tra tutti i candidati, che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal candidato eletto con il minor numero di voti, fermo quanto disposto dall'art. 26;

B1) - ove ciò non si verifichi, si procederà alla relativa elezione nella prima utile Assemblea Nazionale; a tal fine le Zone non rappresentate nel Consiglio Federale indicano un nuovo candidato eletto tra i propri tesserati. L'elezione segue la procedura stabilita all'art. 25; qualora sia necessario per rispettare il disposto dell'art. 26, il candidato dovrà essere del medesimo genere del candidato da sostituire.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

2 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti e/o dei Tecnici si procederà all'integrazione con la cooptazione del primo dei non eletti e degli eventuali successivi, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo quanto disposto dall'art. 26. Ove ciò non si verifichi, si procederà alla relativa elezione nella prima Assemblea utile successiva.

3 - I nuovi eletti a norma del presente articolo restano in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Art. 31 - Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente eletto d'Assemblea, che lo convoca e lo presiede, nonché da due componenti nominati dal CONI comunque in conformità alla normativa vigente; non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2 - Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

3 - I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Federale.

4 - I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

5 - I Revisori dei Conti che senza giustificato motivo non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale decadono dall'incarico.



Art. 32 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

2 - Il Collegio ha il compito di:

- a) esercitare la revisione legale;
- b) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione, che assumono delibere amministrative;
- c) verificare, almeno ogni novanta giorni la regolare tenuta della contabilità della Federazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- d) verificare il bilancio d'esercizio e redigere una relazione al bilancio stesso, nonché esprimere pareri sui bilanci programmatici della Federazione;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione per il suo concreto funzionamento.

3 - Il Collegio deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto su un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

4 - I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIV, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione e/o dei Comitati di Zona, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

5 - Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

2 - Per i componenti del Collegio diversi dal Presidente, il CONI provvederà alle nuove nomine.

Art. 33 bis - Commissione Federale di Garanzia

1 - La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2 - La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con la procedura stabilita nel Regolamento previsto dall'art. 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI adottato previo parere favorevole dell'Autorità Vigilante e sentite le Federazioni, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli



Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva, nonché i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva e alle altre norme statutarie e regolamentari del CONI;

- b) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- c) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 33 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1 - Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2 - L'Ufficio del Procuratore Federale si compone di un Procuratore Federale, un Procuratore Aggiunto e due Sostituti Procuratori.

3 - Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

4 - Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previa parere del Procuratore Federale, e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

5 - I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

6 - Il Procuratore Federale, il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7 - I Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce il Procuratore Federale in caso di impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

8 - Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 33 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

1 - Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

2 - Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituti Procuratori coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili, degli ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

3 - I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

4 - Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

Sezione II - Organi Periferici

Art. 34 - Organizzazione Zonale

1 - Gli Organi periferici Federali sono costituiti dai Comitati di Zona e rappresentano la FIV sul territorio di propria competenza, allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della attività velica secondo quanto espressamente previsto nel presente Statuto e nel relativo Regolamento.

2 - La Zona FIV è costituita dagli Affiliati alla Federazione, che hanno sede nell'ambito territoriale della Zona stessa,

3 - L'ambito territoriale della Zona coincide con i confini geografici della rispettiva regione, fatto salvo quanto precisato nell'art. 68 commi 1 e 2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano trova applicazione la delibera del CONI n. 514 del 28/4/1989, relativa alla costituzione di organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite agli organi regionali.

4 - Per l'operatività della Zona e l'istituzione dei relativi Organi è necessaria la presenza di almeno 10 Affiliati aventi diritto di voto con sede nel relativo territorio.

5 - Qualora la Regione, istituita come Zona FIV, perda la condizione per la operatività a seguito della riduzione del numero minimo degli Affiliati aventi diritto di voto, gli Organi della Zona decadono dalla loro carica. Il Consiglio Federale provvederà a nominare in tale caso un Delegato Zonale.

6 - Ai Comitati di Zona potrà essere riconosciuta, dal Consiglio Federale, autonomia amministrativa contabile governata dal Regolamento di Amministrazione.

Art. 35 - Assemblea di Zona

1 - L'Assemblea di Zona è costituita dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto con sede nel territorio di competenza; quando l'Assemblea è convocata per le attribuzioni previste dal successivo art. 36, comma 1, lettere ba e bb, partecipano i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, eletti all'interno di ciascun Affiliato tra i tesserati in attività dello stesso.

2 - Alle Assemblee di Zona possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, gli Affiliati che ne sono privi e i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, delle Commissioni Federali appartenenti alla Zona e del Comitato di Zona, il Capo Sezione Zonale degli Ufficiali di Regata, il Direttore di Zona per l'attività sportiva ed eventuali altre persone che il Presidente del Comitato ritenga opportuno invitare. Alle Assemblee Elettive possono altresì partecipare senza diritto di voto i candidati alle cariche elettive.

Vi partecipa altresì il Revisore dei Conti di Zona, se nominato dal Consiglio Federale.

3 - L'Assemblea può essere tenuta in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un'ora. È indetta dal Comitato di Zona e convocata dal Presidente di Zona, con avviso inviato agli aventi diritto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet della Zona, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio dell'assemblea. La convocazione deve essere comunicata per conoscenza al Presidente Federale. L'Assemblea di Zona che assume anche carattere elettivo per le candidature alle cariche centrali federali deve essere convocata almeno 45 giorni prima della data in cui si celebra e dovrà essere tenuta 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva; le candidature dovranno essere pubblicate a cura della Segreteria Federale sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento di tale Assemblea Zonale. L'assemblea elettiva alle cariche di Zona dovrà svolgersi entro quarantacinque giorni dall'elezione delle cariche federali centrali.

4 - L'Assemblea Zonale deve essere, altresì, convocata:

- a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto;
- b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Comitato di Zona.

5 - Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente e i componenti del Comitato di Zona, nonché i componenti degli Organi di Giustizia e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare gli Affiliati, né direttamente né per delega.

6 - Nelle Assemblee di Zona i rappresentanti degli Affiliati possono essere portatori di deleghe di altri Affiliati della stessa Zona, oltre a quella del proprio Affiliato, nei numeri seguenti:

- 1 delega oltre 50 Affiliati con diritto di voto;
- 2 deleghe oltre 100 Affiliati con diritto di voto;
- 3 deleghe oltre 300 Affiliati con diritto di voto;
- 4 deleghe oltre 500 Affiliati con diritto di voto;
- 5 deleghe oltre 600 Affiliati con diritto di voto.

I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di deleghe per le votazioni di categoria.

7 - Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alla Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, ivi compreso il comma 8 dell'art. 19 nonché alle norme del Regolamento allo Statuto.

Art. 36 - Attribuzioni delle Assemblee Zonali e modalità delle elezioni

1 - L'Assemblea Zonale:

- a) nel caso sia stata riconosciuta l'autonomia amministrativa contabile di cui all'art. 34 comma 6, approva il conto preventivo e il conto consuntivo di Zona, che devono essere inviati alla FIV per l'approvazione; diversamente vota la relazione sulla gestione del Comitato di Zona predisposta dal Comitato stesso;
- b) se elettiva, con votazioni separate e successive:
 - ba elegge i candidati della Zona alle cariche degli Organi centrali della Federazione, anche nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 26, comma 1 quater;
 - bb elegge, con votazione separata a cui partecipano solo i rappresentanti di Atleti e Tecnici, i Delegati di Atleti e Tecnici per la partecipazione alle Assemblee Nazionali e a quelle Straordinarie di cui all'art. 17, comma 1;
 - bc elegge il Presidente di Zona;
 - bd elegge gli altri componenti il Comitato;
- c) delibera, sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

2 - L'Assemblea Zonale, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Zonale, a rieleggere l'intero organo o singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

3 - Il Presidente dell'Assemblea di Zona elettiva legge le liste dei candidati alle diverse cariche e le sottopone alla votazione dell'Assemblea. La votazione è segreta.

4 - Prima di procedere alle votazioni per i candidati alle cariche centrali, l'Assemblea procede all'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici, che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee Nazionali a norma dell'art. 19, comma 2, in numero rispettivamente pari:

- al 20% (venti per cento) degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, per i Delegati degli Atleti;
- al 10% (dieci per cento) degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, per i Delegati dei Tecnici.

Gli Atleti e i Tecnici, indicati dagli Affiliati votano i rispettivi rappresentanti, esprimendo una sola preferenza.

5 - Per la candidatura alla carica di Presidente della Federazione e di Revisore dei Conti vengono attribuiti:

- ai rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto sette voti;
- agli Atleti eletti dagli Affiliati della Zona con diritto di voto due voti;
- ai Tecnici eletti dagli Affiliati della Zona con diritto di voto un voto.

6 - Per le candidature alla carica di Consigliere in rappresentanza degli Affiliati votano i rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto, con voto singolo, esprimendo due preferenze, una per genere.

Per le candidature alle cariche di Consigliere in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza dei Tecnici votano rispettivamente:

- gli Atleti eletti dagli Affiliati con voto singolo esprimendo due preferenze, una per genere;
- i Tecnici eletti dagli Affiliati con voto singolo esprimendo una sola preferenza.

7 - L'Assemblea elettiva per le cariche Zonali procede alla elezione del Presidente di Zona e successivamente, con votazione separata, dei componenti del Comitato.

8 - Votano per l'elezione del Presidente di Zona i rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto, con voto singolo.

9 - Votano per l'elezione dei componenti del Comitato di Zona i rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto con voto singolo, esprimendo un numero di preferenze pari ai due terzi del numero dei componenti il Comitato stesso.

10 - L'esito delle votazioni di Zona deve pervenire alla Segreteria Federale FIV entro il secondo giorno successivo all'Assemblea di Zona, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Art. 37 - Presidente di Zona

1 - Il Presidente di Zona è eletto dall'Assemblea di Zona con le modalità e secondo le disposizioni del presente Statuto.

2 - Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Zonale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

3 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIV.

Art. 38 - Comitato di Zona

- 1 - Il Comitato di Zona è costituito:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai componenti eletti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei in relazione al numero degli Affiliati della Zona, ivi comprese quelle senza diritto di voto, e precisamente:
 - sino a venti Affiliati: da quattro componenti;
 - oltre venti Affiliati: da sei componenti.
- 2 - Il Comitato è eletto dall'Assemblea di Zona elettiva.
- 3 - Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario; inoltre propone tra i tesserati della Zona la nomina e l'eventuale revoca dei Direttori di Zona per le attività sportive, dei Delegati di Zona presso i Comitati Provinciali CONI, del Capo Sezione Ufficiali di Regata e del Medico di Zona. Tali proposte di nomina e di revoca sono deliberate dal Consiglio Federale.
- 4 - Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito Zonale di competenza.
- 5 - Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 6 - Alle riunioni del Comitato di Zona partecipano senza diritto di voto il Direttore di Zona per le attività sportive, il Medico di Zona, il Capo Sezione Ufficiali di Regata, i Consiglieri Federali appartenenti alla Zona, nonché, su invito del Presidente, i componenti delle Commissioni Federali appartenenti alla Zona e, in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.
- 7 - Assiste a tutte le riunioni del Comitato il Revisore dei Conti Zonale se nominato.

Art. 39 - Delegato di Zona nel Comitato Provinciale CONI,

- 1 - È proposto dal Comitato di Zona e nominato dal Consiglio Federale a norma dell'art. 38, comma 3.
- 2 - Ha compiti di rappresentanza del Comitato di Zona nel Comitato Provinciale CONI.
- 3 - Svolge le altre mansioni e i compiti che gli sono delegati dal Comitato di Zona.

Art. 40 - Delegato Zonale

- 1 - È nominato dal Consiglio Federale nei casi di cui all'art. 34, comma 5.
- 2 - Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito Zonale di competenza, secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Federale.
- 3 - Svolge le altre mansioni e i compiti che il Consiglio Federale deciderà di demandargli.
- 4 - Risponde della sua attività direttamente al Consiglio Federale.

Art. 41 - Revisore dei Conti Zonale



- 1 - Il Revisore dei Conti Zonale, nominato dal Consiglio Federale qualora venga concessa l'autonomia amministrativa a norma dell'art. 34, comma 6, dura in carica per l'intero decorso del quadriennio olimpico.
- 2 - Il Revisore dei Conti Zonale non decade dall'incarico in caso di decadenza del Comitato di Zona.
- 3 - Le competenze e i requisiti del Revisore dei Conti Zonale sono, per quanto compatibili, quelli di cui agli art. 31 e 32.

Sezione III - Organi di Giustizia

Art. 42 — Principi Informatori della Giustizia Federale

- 1 - La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI. Il Regolamento di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale CONI, ai Principi Fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, al Codice della Giustizia Sportiva e ai principi contenuti nel presente Statuto.
- 2 - Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 3 - Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 4 - La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 5 - Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 6 - Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 7 - I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
- 8 - La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 9 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

10 - Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

11 - La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 8.

12 - Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

13 - La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 43 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

1 - Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale si compone di due componenti.

2 - I Giudici sportivi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo;
- soggetti che abbiano ricoperto la funzione di Ufficiale di Regata presso la Federazione per almeno dieci anni consecutivi.

3 - Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4 - Il Giudice Sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

5 - Il Giudice sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 43 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1 - Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché il procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 43 ter - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

1 - È istituita con sede presso la Federazione la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

2 - I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.

3 - La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 43 quater - Attribuzioni della Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento:
rinvio

1 - Le attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art 44 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1 - Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2 - I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

3 - I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

4 - Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5 - I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6 - Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono ciascuno di sei componenti. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.

7 - Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 45 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1 - Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 46 - Sostituzioni nell'ambito degli Organi di Giustizia Federali

1 - In caso di dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Componente gli Organi di Giustizia Federali, si provvederà all'integrazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 47 - Procedimenti in materia di doping

1 - In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 48 - Norma di rinvio

1 - Per tutto quanto non previsto nella presente Sezione e per tutta la normativa disciplinare e procedurale si fa rinvio al Regolamento di Giustizia Federale.

Sezione IV - Organismi Onorari

Art. 49 - Presidente Onorario

1 - L'Assemblea su proposta del Consiglio Federale può nominare uno o più Presidenti Onorari; tale carica è a vita.

2 - I Presidenti Onorari partecipano all'Assemblea Federale e alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultive.

Art. 50 - Comitato d'Onore

1 - L'Assemblea Ordinaria può nominare, su proposta del Consiglio Federale, in numero illimitato, i componenti del Comitato d'Onore.

2 - Possono essere chiamati a far parte di tale Comitato quei tesserati FIV, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nella Vela italiana. È membro di diritto del Comitato d'onore il Capo di Stato Maggiore pro-tempore della Marina Militare.

3 - La carica di componente del Comitato d'Onore della FIV è a vita.

4 - Il Comitato d'Onore è un organismo consultivo del Presidente Federale.

Sezione V - Altri Organismi Federali

Art. 51 - Conferenza Territoriale

1 - I Presidenti di Zona costituiscono la Conferenza Territoriale.

2 - La Conferenza Territoriale ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento e alla gestione della Federazione, con particolare riguardo alle attività Zonali.

3 - Per l'esame di argomenti di rilievo, quali l'attività delle classi non olimpiche, il calendario, l'attività promozionale e giovanile, l'attività formativa, le linee di indirizzo del bilancio preventivo e altri eventuali temi che possano vedere coinvolto il territorio, il Consiglio Federale è tenuto a richiedere alla Conferenza Territoriale il parere preventivo non vincolante.

4 - La Conferenza Territoriale elegge al suo interno il Presidente, dandone notizia alla Segreteria Federale. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Federale a norma dell'art. 26, comma 2.

5 - La Conferenza Territoriale viene convocata dal Presidente della FIV non meno di tre volte all'anno per la discussione, unitamente al Consiglio Federale, di argomenti inerenti le attività indicate al precedente comma 3; deve altresì essere convocata dal Presidente della FIV su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti dei Comitati di Zona, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere unitamente al Consiglio Federale.

Art. 52 - Articolazione dell'organizzazione federale centrale

1 - L'organizzazione federale centrale è articolata in due Aree - Amministrazione e Sportiva - oltre a cinque Commissioni Permanenti Consultive, composte da 3 o 5 membri compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Federale.

Referenti delle Aree dell'organizzazione federale sono due Consiglieri Federali nominati dal Consiglio Federale.

2 - Le Commissioni Permanenti Consultive sono:

- a. la Commissione Medica
- b. la Commissione Antidoping
- c. la Commissione Affari Giuridici e Carte Federali
- d. la Commissione Federale Atleti
- e. la Commissione Gruppi Sportivi Militari
- f. la Commissione Atleti diversamente abili.

3 - Le funzioni e le articolazioni delle Aree, nonché le funzioni delle Commissioni Permanenti e l'istituzione di Commissioni temporanee per specifici progetti, saranno disciplinate nel Regolamento allo Statuto.

Per la Commissione Medica, la Commissione Antidoping e la Commissione Federale Atleti andranno osservate le disposizioni stabilite rispettivamente dal Regolamento Sanitario, dalle Norme Sportive Antidoping e dal Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Art. 53 - Giuria d'Appello

1 - La Giuria d'Appello è composta da un Presidente e da sei componenti, di cui due supplenti ed è nominata dal Consiglio Federale.

2 - La Giuria d'Appello ha il compito di deliberare, con provvedimento di carattere non giurisdizionale, sugli appelli avverso le decisioni della Giuria o del Comitato per le Proteste della Regata ai sensi del Regolamento di Regata World Sailing e delle norme integrative stabilite dall'Autorità Italiana (FIV).

3 - La Giuria d'Appello è l'organismo competente per l'interpretazione delle regole del Regolamento di Regata World Sailing e delle altre normative emanate o adottate dalla FIV per lo svolgimento delle regate.

Art. 54 — Medico Federale

1 - Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale ed è componente di diritto della Commissione Medica.

2 - Il Medico Federale è responsabile del Servizio Medico Sportivo Federale, che attua avvalendosi di collaboratori in funzione delle singole esigenze.

Sezione VI — Segreteria Federale

Art. 55 - Segreteria Federale

1 - La Segreteria Federale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi e organismi centrali della Federazione. È retta dal Segretario Generale, indicato dal CONI.

Ove il CONI non designasse il Segretario Generale, tale incarico verrà affidato dal Presidente, sentito il Consiglio Federale con contratto di diritto privato a termine.

2 - Il Segretario Generale esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego. Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio Federale e cura la redazione dei relativi verbali.

3 - Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla FIV.

4 - Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; coordina e dirige la Segreteria Federale, il personale federale e il funzionamento delle diverse articolazioni della struttura federale, dando attuazione alle indicazioni del Presidente e del Consiglio Federale.

5 - In caso di assenza od impedimento può farsi sostituire da altro dipendente della Segreteria.

TITOLO IV - CARICHE E INCARICHI FEDERALI

Art. 56 - Requisiti di eleggibilità

1 - Fermo restando quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, possono essere eletti o nominati alle cariche o incarichi Federali i cittadini italiani maggiorenni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, ovvero, per gli Atleti e i Tecnici, essere tesserati e in attività ai sensi del comma 9 ed essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate, di Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti,
- d) fatta eccezione per i candidati a Presidente Federale, essere tesserati tramite un Affiliato appartenente alla Zona in cui si presenti la candidatura.

2 - Il requisito del tesseramento, di cui alla lettera a) del precedente comma, non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale. Per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi Federali.

2 bis - Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

3 - È sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

4 - È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi, che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva. È altresì ineleggibile a qualsiasi carica né può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo, il soggetto che sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FIV.

5 - Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, il CIP, la FIV e le altre Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.

6 - La mancanza anche di uno solo dei requisiti o la presenza di una causa ostativa di cui al comma precedente, originaria o sopravvenuta, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7 - I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e delle strutture territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

8 - Per la candidatura alle cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale e di Presidente di Zona è fissato il limite di età costituito dal compimento di anni 70 prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva, per le cariche centrali, dell'Assemblea Zonale elettiva per la carica Zonale.

9 - Ai fini dell'elettorato attivo e passivo si intendono "in attività":

- per la categoria Atleti, i tesserati che abbiano partecipato, nell'anno sportivo in corso almeno a una regata di livello nazionale o superiore del calendario FIV delle classi da questa riconosciute; qualora l'Assemblea venga tenuta nel primo trimestre dell'anno si prenderà in considerazione l'anno precedente;
- per la categoria Tecnici, i tesserati che risultino esser iscritti negli Albo Istruttori Federali almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea ed abbiano svolto nel quadriennio olimpico in corso, compiti quali istruttori o allenatori, presso la FIV, gli Affiliati o le Scuole di Vela riconosciute dalla FIV, certificati dalla FIV e/o da un Affiliato.

Art. 57 - Incompatibilità

1 - La carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIV; è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

2 - La carica di Presidente Federale è altresì incompatibile con ogni altra carica di nomina federale e con ogni altra carica sociale elettiva o di nomina nell'ambito della FIV.

3 - La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giuria d'Appello è incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione Italiana Vela.

4 - Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 42 del presente Statuto.

5 - I poteri di gestione della giustizia sportiva devono essere sempre distinti e separati dai poteri di gestione dell'attività sportiva federale.

6 - Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

Art. 58 - Durata delle cariche

1 - Fatto salvo quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale, nonché per gli Organi di Giustizia, le cariche Federali elettive e di nomina hanno durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di elezione o nomina infraquadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo periodo.

Art. 59 - Decadenza dalle cariche Federali

1 - In difetto di diverse disposizioni, decadono dalla carica di componente di qualsiasi Organo collegiale centrale e periferico della FIV coloro che, salvi giustificati motivi, non prendono parte a tre consecutive riunioni collegiali.

2 - Comporta altresì decadenza dalle cariche federali centrali e periferiche la perdita dei requisiti di cui all'art. 56, comma 1.

Art. 60 - Modalità delle candidature

1 - Ogni tesserato avente diritto di voto presso l'Affiliato di appartenenza, che intende candidarsi a una carica elettiva Federale Nazionale o Zonale deve darne comunicazione all'Affiliato stesso. Per l'elezione alle cariche federali centrali e periferiche nell'Assemblea Nazionale e Zonale è rispettivamente consentita la candidatura ad una sola carica. La candidatura deve essere formulata per iscritto, con specifica indicazione della carica per la quale viene posta e con espressa dichiarazione del candidato, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti e di accettare la carica stessa. Le modalità di deposito della candidatura sono inderogabili; i termini per le presentazioni e le accettazioni sono perentori.

2 - Anche al fine di consentire la rappresentanza ai sensi del comma 1 quater dell'art. 26, risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti, uno per genere in ciascuna Zona. In caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

3 - Ogni Affiliato che annovera tra i suoi tesserati Atleti e Tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale elegge a norma dell'art. 35, comma 1, almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea Zonale elettiva, un proprio atleta e un proprio tecnico che rappresenteranno rispettivamente gli atleti ed i tecnici dell'Affiliato nelle Assemblee Zonali.

A - Candidature alle cariche nazionali.

A.1 - Le candidature alla carica di Presidente Federale vengono trasmesse dagli Affiliati alla Segreteria Federale almeno 35 (trentacinque) giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee di Zona, convocate per la elezione delle candidature alle cariche centrali Federali, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato. In caso di mancanza della dichiarazione, provvederà a richiederla la Segreteria Federale.

A.2 - La Segreteria Federale forma la lista dei candidati alla carica di Presidente della Federazione che hanno accettato la candidatura e la trasmette ai Comitati di Zona nonché provvede alla pubblicazione prevista dall'art. 35, comma 3 e, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della Assemblea Nazionale elettiva, alla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage.

A.3 - Le candidature alle cariche di Consigliere (in rappresentanza di Affiliati, Atleti e Tecnici) e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti vengono trasmesse separatamente dagli Affiliati alla Segreteria Federale e al competente Comitato di

Zona almeno 35 (trentacinque) giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee di Zona, convocate per la elezione delle candidature alle cariche centrali Federali e pubblicate ai sensi dell'art. 35, comma 3. Le candidature alle cariche centrali elette per la votazione nell'Assemblea Nazionale elettiva sono pubblicate a cura della Segreteria Federale sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento di tale Assemblea.

A.4 - Avverso tutte le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

B - Candidature alle cariche Zonali:

B.1 - Le candidature alla carica di Presidente e di componente del Comitato di Zona in rappresentanza degli Affiliati, sono trasmesse al Comitato di Zona dagli Affiliati.

B.2 - Tutte le candidature devono pervenire al competente Comitato di Zona almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea di Zona. Il Comitato di Zona, il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, pubblica sul sito internet federale della Zona la lista di tutte le candidature. Eventuali ricorsi sono proposti ai sensi e nei termini di cui al precedente comma A.4.

Art. 61 - Patrimonio

1 - Il patrimonio della FIV è costituito da:

- a) immobilizzazioni: distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante: distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2 - Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 62 - Esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e la gestione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale.

2 - Il Bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio Federale, e il bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio Federale, devono essere trasmessi al CONI, nei termini dallo stesso stabiliti, per la prescritta approvazione.

3 - Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (relazioni illustrative), entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., devono essere pubblicati per il tramite del proprio sito federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati anche il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

4 - Ove vengano costituite società strumentali allo svolgimento dei compiti della RIV, il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al precedente comma. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del CONI.

5 - È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VI - ARBITRATO FEDERALE E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 63 - Arbitrato federale

1 - Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere soltanto a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2 - Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

3 - Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4 - Il lodo deve essere pronunziato entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5 - L'inosservanza del comma 1 del presente articolo costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari fino alla radiazione.

Art. 64 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport

1 - I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

2 - Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3 - Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 65 - Anno sportivo federale

L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.

Art. 66 - Regolamenti Federali

1 - I dettagli dell'organizzazione e delle attività federali sono disciplinati dai Regolamenti.

2 - I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio Federale. Quando richiesto devono essere sottoposti all'approvazione del CONI.

TITOLO VIII - POTERI DI VIGILANZA

Art. 67 - Poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle articolazioni associative diverse dagli Affiliati

1 - Il Consiglio Federale esercita poteri di vigilanza sul corretto funzionamento di tutti gli Enti Aggregati di cui all'Art. 13 del presente Statuto.

2 - Nelle attività delle Associazioni di Classi Veliche riconosciute, in caso di accertate gravi irregolarità o di rilevanti e reiterate violazioni dell'ordinamento sportivo, delle Normative e/o Regolamenti Federali, o nel caso in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni velico-sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità e/o irregolarità di funzionamento, il Consiglio Federale potrà procedere alla nomina di un Commissario ad acta, che adotti gli opportuni provvedimenti urgenti per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle attività e che provveda, senza indugio, ad indire regolari elezioni per il rinnovo degli organi direttivi associativi.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 68 - Norma transitoria all'art. 34

1 - Fino a quando non si verificheranno, in tutte le Regioni, le condizioni previste all'art. 34 comma '3 per l'istituzione degli Organi e l'operatività delle Zone, l'organizzazione periferica federale resta suddivisa nelle seguenti Zone che non coincidono tutte con l'ambito territoriale delle singole regioni:

- I - Liguria
- II - Toscana e Umbria
- III - Sardegna
- IV - Lazio
- V - Campania
- VI - Calabria e Basilicata
- VII - Sicilia
- VIII - Puglia
- IX - Abruzzo e Molise
- X - Marche
- XI - Emilia Romagna
- XII - Veneto
- XIII - Friuli Venezia Giulia
- XIV - Trentino Alto Adige e Lago di Garda
- XV - Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

2 - L'ambito territoriale delle Zone di cui al comma 1 coincide con i confini geografici delle regioni incluse nelle diverse Zone, con le seguenti eccezioni:

- Zona Liguria: dal confine di Stato (Ventimiglia) a Punta Mesco;
- Zona Toscana: da Punta Mesco al confine con la Regione Lazio;
- Zona Veneto: non comprende la provincia di Verona inclusa nella Zona Trentino Alto Adige e Lago di Garda;
- Zona Trentino Alto Adige e Lago di Garda: comprende la parte orientale della Regione Lombardia e precisamente la parte della Provincia di Brescia oltre il fiume Chiese, l'intera Provincia di Mantova, i Laghi di Idro e di Garda e la provincia di Verona;
- Zona Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta: non comprende la parte orientale della Regione Lombardia, che è inclusa nella Zona Trentino Alto Adige e Lago di Garda.

3 - Gli Affiliati appartenenti ad una regione inclusa in una Zona comprendente più di una regione potranno, nel primo semestre di ciascun anno, chiedere al Consiglio Federale il riconoscimento dell'operatività della propria Zona, coincidente con una singola regione, a condizione che in ciascuna delle Zone risultanti esistano almeno dieci Affiliati aventi diritto di voto.

Analoghe condizioni e procedure si applicano singolarmente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

4 - L'istituzione dei Comitati delle nuove Zone e l'operatività delle Zone stesse avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta inoltrata alla FIV.

5 - Ogni Zona, la cui operatività verrà riconosciuta in conformità al comma 3, formulerà le proprie candidature alle cariche Federali, comprese quelle per il Consigliere, per la prima Assemblea Nazionale elettiva successiva alla istituzione della Zona stessa.

Art. 69 - Norma transitoria all'art. 25

1 - Il nuovo sistema elettorale entrerà in vigore dalla prima Assemblea elettiva successiva alla sua approvazione.

Art. 69/bis - Norma transitoria all'art. 19, comma 12

1 - Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

Art. 69/ter - Norma transitoria all'art. 56, comma 7

1 - I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 56, comma 7, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.

2 - Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente Federale uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 23, comma 4, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 70 - Entrata in Vigore

1 - Il presente Statuto entra in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

2 - Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio Federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3 - Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

* * *

92

STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA VELA

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopi ed attività
- Art. 3 - Durata e Sede

TITOLO II - SOGGETTI

CAPO I- Soggetti Federali

- Art. 4 - Soggetti della FIV

CAPO II- Affiliati e Tesserati

- Art. 5 - Affiliati
- Art. 6 - Diritti e doveri degli Affiliati
- Art. 7 - Rinnovo dell'affiliazione e cessazione di appartenenza alla FIV
- Art. 8 - Controversie in materia di Affiliazione e rinnovo Affiliazione.
- Art. 9 - Tesserati
- Art. 10 - Diritti e doveri dei Tesserati
- Art. 11 - Tesseramento, vincolo durata e cessazione
- Art. 11 bis - Procedure di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione
- Art. 12 - Sanzioni disciplinari

CAPO III - Enti Aggregati

- Art. 13 - Associazioni di Classe ed altri Enti riconosciuti

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - Organizzazione Federale

- Art. 14 - Organizzazione della FIV

CAPO II - Organi Federali

Sezione I - Organi Centrali

- Art. 15 - Assemblea Nazionale
- Art. 16 - Assemblea Nazionale Ordinaria
- Art. 17 - Assemblea Nazionale Straordinaria
- Art. 18 - Validità delle Assemblee
- Art. 19 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali, Diritto di Voto e Ricorsi
- Art. 20 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale - Ricorsi
- Art. 21 - Modifiche allo Statuto
- Art. 22 - Scioglimento della FIV
- Art. 23 - Elezione del Presidente Federale
- Art. 24 - Presidente della Federazione
- Art. 25 - Elezione del Consiglio Federale
- Art. 26 - Consiglio Federale
- Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni
- Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale
- Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale
- Art. 30 - Integrazioni del Consiglio Federale
- Art. 31 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 32 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 33 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 33 bis - Commissione Federale di Garanzia

Art. 33 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale
Art. 33 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

Sezione II - Organi Periferici

Art. 34 - Organizzazione Zonale
Art. 35 - Assemblea di Zona
Art. 36 - Attribuzioni delle Assemblee Zonali
Art. 37 - Presidente di Zona
Art. 38 - Comitato di Zona
Art. 39 - Delegato di Zona nel Comitato Provinciale CONI
Art. 40 - Delegato Zonale
Art. 41 - Revisore dei Conti Zonale

Sezione III - Organi di Giustizia

Art. 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale
Art. 43 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo
Art. 43 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio
Art. 43 ter - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello
Art. 43 quater - Attribuzioni della Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento: rinvio
Art. 44 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali
Art. 45 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio
Art. 46 - Sostituzioni nell'ambito degli Organi di Giustizia Federali
Art. 47 - Procedimenti in materia di doping
Art. 48 - Norma di rinvio

Sezione IV - Organismi Onorari

Art. 49 - Presidente Onorario
Art. 50 - Comitato d'Onore

Sezione V - Altri Organismi Federali

Art. 51 - Conferenza Territoriale.
Art. 52 - Aree federali e Commissioni Permanenti Consultive
Art. 53 - Giuria d'Appello
Art. 54 - Medico Federale

Sezione VI - Segreteria Federale

Art. 55 - Segreteria Federale

TITOLO IV - CARICHE E INCARICHI FEDERALI

Art. 56 - Requisiti di eleggibilità
Art. 57 - Incompatibilità
Art. 58 - Durata delle cariche
Art. 59 - Decadenza dalle cariche Federali
Art. 60 - Modalità delle candidature e delle elezioni alle cariche Federali

TITOLO V - PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 61 - Patrimonio
Art. 62 - Esercizio finanziario





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

TITOLO VI - ARBITRATO FEDERALE E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 63 - Arbitrato federale

Art. 64 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 65 - Anno sportivo federale

Art. 66 - Regolamenti Federali

TITOLO VIII - POTERI DI VIGILANZA

Art. 67 - Poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle articolazioni associative diverse dagli Affiliati

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 68 - Norma transitoria all'art. 34

Art. 69 - Norma transitoria all'art. 25

Art. 69/bis - Norma transitoria all'art. 19, comma 3

Art. 69/ter - Norma transitoria all'art. 56, comma 7

Art. 70 - Entrata in Vigore